



SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE  
Deposito in Data 8-07-2016  
DIRIGENTE  


Progetto di Legge

**Modifiche alla Legge 30 luglio 2007 n.91 "Legge Quadro per l'attivazione di politiche a favore dei giovani".**

**Art.1**

*(Commissione per le Politiche Giovanili)*

L'articolo 4 della Legge 30 luglio 2007 n.91, è sostituito dal presente:

**"Art.4**

*(Composizione)*

1. La Commissione per le Politiche Giovanili è nominata dal Consiglio Grande e Generale all'inizio di ogni Legislatura e per l'intera durata della stessa.
2. La Commissione è composta da:
  - dodici membri designati dai gruppi presenti in Consiglio Grande e Generale, proporzionalmente alla consistenza numerica, di età compresa fra i 18 e i 32 anni;
  - un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
  - un membro designato dalle Categorie Economiche.
3. I membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori e dalle Categorie Economiche hanno diritto di voto se di età compresa fra i 18 e i 32 anni.
4. Fanno parte della Commissione, con diritto di voto, i rappresentanti delle seguenti realtà scolastiche, sportive e sociali, sempre di età compresa fra i 18 e i 32 anni, residenti in Repubblica, e precisamente:
  - due rappresentanti degli studenti degli indirizzi della scuola secondaria superiore che, per gli studenti frequentanti gli indirizzi presenti in territorio è il Presidente dell'Associazione Studentesca Sammarinese, mentre l'altro rappresentante è da designarsi fra gli studenti frequentanti corsi o indirizzi di studio fuori territorio;
  - un rappresentante del Centro di Formazione Professionale;
  - un rappresentante degli studenti universitari;
  - un rappresentante indicato dal CONS in rappresentanza del mondo dello sport;
  - un rappresentante indicato dalle Associazioni del volontariato sociale e solidale, presenti in Repubblica.
5. La Segreteria di Stato con delega alle Politiche Giovanili, attiverà le forme di consultazione democratica fra gli aventi titolo, privilegiando i mezzi informatici, per addivenire alla indicazione dei rappresentanti il mondo della scuola, diversi dal Presidente dell'Associazione Studentesca Sammarinese; parimenti, la stessa Segreteria di Stato, è tenuta a farsi parte attiva nel ricevere le designazioni dei rappresentanti il mondo dello sport e del volontariato sociale e solidale, tramite le strutture e/o Organizzazioni preposte.
6. I componenti della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato. ~ "





**SEGRETERIA DI STATO  
TURISMO**

**Art.2**

*(Competenze aggiuntive della Commissione per le Politiche Giovanili)*

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 2007 n.91, è aggiunta la seguente lettera:

" i) partecipa con un suo rappresentante, a titolo consultivo, alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanenti in sede referente sui progetti di legge che i Presidenti delle stesse ritengono attinenti ai temi delle politiche giovanili o che riguardano l'attivazione di politiche a favore dei giovani o comunque riguardanti i giovani. "

**Art.3**

*(Integrazione componenti il Coordinamento)*

1. Il comma 3. dell'articolo 2 della Legge 30 luglio 2007 n.91, è sostituito dal presente:

" 3. Fa parte del Coordinamento di cui al comma 2., il Presidente, o in suo luogo il Vice Presidente, della Commissione stessa."

**Art.4**

*(Abrogazioni)*

1. E' abrogato l'articolo 10 (Forum dei Giovani) della Legge 30 luglio 2007 n.91 ed ogni altra disposizione che faccia ad esso riferimento o che sia stata emanata in ottemperanza a tale articolo.

**Art.5**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Gli attuali membri della Commissione per le Politiche Giovanili già nominati dal Consiglio Grande e Generale, rimangono in carica per tutta la durata della corrente Legislatura; parimenti per lo stesso periodo di tempo, rimarranno in carica i membri rappresentanti delle realtà scolastiche, sportive e sociali previsti dal comma 4. dell'articolo 4 della Legge n.91/2007, come novellato dall'articolo 1 della presente legge.

2. La Segreteria di Stato con delega alle Politiche Giovanili, dovrà procedere ad attivare le forme di consultazione democratica, come previsto dal comma 5. del novellato articolo 4 della Legge n.91/2007, al fine di pervenire alle designazioni dei rappresentanti le realtà scolastiche, sportive e sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la Segreteria di Stato con delega alle Politiche Giovanili, è tenuta a partecipare al Consiglio Grande e Generale, il Piano per le politiche giovanili di cui all'articolo 9 della legge n.91/2007, relativo al biennio 2017-2018.

**Art.6**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo alla sua legale pubblicazione.